

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3669}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TORRISI

Disposizioni per il riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti emanati dalle autorità libiche dal 1° settembre 1969

Presentata il 28 luglio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno subito la confisca dei loro beni in Libia si trascina insoluto da oltre quaranta anni in quanto gli aventi diritto hanno finora beneficiato, dopo un modesta legge di acconto (scalare nella misura media del 15 per cento — legge 6 dicembre 1971, n. 1066) soltanto di alcuni provvedimenti di carattere parziale e provvisorio che, nel corso degli anni, sono stati emanati in favore di tutti i cittadini italiani per i beni perduti all'estero (legge 26 gennaio 1980, n. 16, legge 5 aprile 1985, n. 135, legge 29 gennaio 1994, n. 98).

A distanza di oltre quaranta anni, non si può lasciare ancora aperta la parte relativa alle rivendicazioni patrimoniali dei cittadini italiani espulsi dalla Libia nel 1970, previa confisca dei loro beni. L'atto fondamentale nella sistemazione post-bel-

lica dei rapporti italo-libici è costituito dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Libia (con relativi scambi di note) concluso a Roma il 2 ottobre 1956 con un trattato bilaterale e successivamente ratificato dal Parlamento italiano ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 843.

L'accordo assicurava la continuità della permanenza della comunità italiana residente nel Paese garantendo il libero e diretto esercizio dei loro diritti (articolo 9).

Il cambiamento di regime, avvenuto in seguito al colpo di Stato del 1° settembre 1969, e l'ascesa del colonnello Gheddafi al potere portarono, in pochi mesi, all'adozione di misure via via più restrittive nei confronti della collettività italiana, fino al decreto di confisca del 21 luglio 1970 emanato per « restituire al popolo libico le

ricchezze dei suoi figli e dei suoi avi usurpate dagli oppressori (...) in acconto dei danni coloniali ».

Giova ricordare che, da parte del Governo italiano, non si ritenne per ragioni politiche di sottoporre ad arbitrato la situazione determinatasi con i provvedimenti adottati dalle autorità rivoluzionarie libiche a seguito degli eventi del 1969, così come prevedeva l'articolo 17 dell'accordo italo-libico del 1956.

In tutti i successivi contatti con il Governo libico alla ricerca di un'intesa per i molti superiori interessi che legano i due Paesi, sul piano energetico, politico e commerciale in senso ampio, non risulta sia stato mai affrontato in sede bilaterale il problema del risarcimento di quei beni, diritti e interessi così illegalmente e indiscriminatamente confiscati con la citata normativa libica del 1970.

Al di là di ogni valutazione sulle azioni od omissioni di politica estera italiana nei confronti della Libia, da quanto esposto può trarsi la conclusione dell'obbligo sostitutivo, pieno e ineludibile, del Governo italiano di risarcire in misura integrale e comprensiva del valore degli avviamenti commerciali, degli interessi e della svalutazione monetaria, quei beni, diritti e interessi perduti dalla comunità italiana presente in Libia costretta a lasciare il Paese.

In questa direzione, dopo la legge n. 1066 del 1971, emanata in attesa di accordi internazionali, sono stati adottati alcuni provvedimenti normativi italiani a beneficio anche dei cittadini rimpatriati dalla Libia (ci si riferisce alla legge n. 135 del 1985, che ha ampliato e modificato la legge n. 16 del 1980). Si tratta, tuttavia, di provvedimenti del tutto insufficienti poiché la cifra globale corrisposta fino ad oggi

agli aventi diritto, a oltre quaranta anni dalla confisca, ammonta a circa 300 miliardi delle vecchie lire (di cui 32 miliardi di lire circa corrisposti fra il 1972 e il 1979, in base alla legge di acconto n. 1066 del 1971; 86 miliardi di lire circa corrisposti fra il 1980 e il 1985, in base alla legge n. 16 del 1980; 168 miliardi circa corrisposti fra il 1985 e il 1988, in base alla legge n. 135 del 1985 e 10-15 miliardi di lire circa corrisposti fra il 1966 e il 2000, in base alla legge n. 98 del 1994).

Partendo dal valore accertato di 400 miliardi di lire (negli anni settanta) dei beni confiscati risulta che con le leggi di acconto è stata corrisposta una cifra che non raggiunge nemmeno il valore nominale, mentre, d'altra parte, il valore totale dell'indennizzo ancora da corrispondere è pari a circa 3 miliardi di euro, cifra insostenibile per lo Stato italiano.

L'obiettivo della presente proposta di legge è dunque quello di chiudere in modo simbolico, ma dignitoso, predisponendo un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari al 2,5 con uno stanziamento di 150 milioni di euro, in ragione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Si porrà così fine a un'ingiustizia che ha colpito una categoria di nostri concittadini che non hanno certo demeritato, come di fatto anche riconosciuto dal recente accordo di amicizia, partenariato e cooperazione stipulato fra il nostro Governo e il *premier* libico — che apre le porte per una futura cooperazione e *partnership* tra i due Paesi —, che contiene una norma già efficace che permette ai cittadini italiani che furono costretti ad abbandonare tutti i beni posseduti in territorio libico di tornare nei luoghi ove hanno vissuto e positivamente operato per moltissimi anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai cittadini italiani, agli enti e alle società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a decorrere dal 1° settembre 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è fissato un ulteriore coefficiente di rivalutazione del 2,5.

ART. 2.

1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate dagli aventi diritto, se confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 4.

1. Le pratiche già respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame dalla commissione interministeriale, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2

della legge 29 gennaio 1994, n. 98, al fine di acquisire ogni elemento utile integrativo della documentazione mancante.

ART. 5.

1. Agli indennizzi corrisposti ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dell'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

